

DOCUMENTO SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
CODICE DI COMPORTAMENTO ANGEM PER LA PARTECIPAZIONE DELLE
IMPRESE ASSOCIATE ALLE GARE DI APPALTO ED AI CONTRATTI

Premessa

L' ANGEM ha sempre perseguito la promozione dell'immagine del settore anche promuovendo la cultura del rispetto delle obbligazioni assunte nei confronti della committenza e del rispetto delle normative in vigore.

In tale ottica lo Statuto impedisce l'ingresso ad imprese che hanno commesso gravi inadempimenti in materia assistenziale e contributiva, igienico sanitaria, sulla regolarità delle forniture e sulla partecipazione a gare pubbliche.

L'Associazione, nella piena consapevolezza della circostanza che nel settore della ristorazione collettiva proprio nella partecipazione a gare pubbliche si nascondono i principali pericoli di contiguità con situazioni potenzialmente criminogene che in alcune regioni possono essere addirittura connotate da collusioni con la criminalità organizzata di tipo mafioso, è decisa a implementare tutti gli strumenti necessari al contrasto di simili derive.

In tale ottica l'Associazione ritiene che non sia più sufficiente ad evitare tali situazioni la norma statutaria che prevede l'incompatibilità associativa con i soggetti che si macchiano di determinati reati, ma che sia necessario fare un passo avanti prevedendo un codice di condotta al quale tutti i soci ed aspiranti tali devono attenersi.

L'adozione del Codice, finalizzato a prevenire situazioni potenzialmente pericolose nei rapporti con la committenza, risponde anche all'esigenza di fornire una risposta chiara alle Direttive confederali e territoriali che impongono a tutte le imprese associate, pena l'espulsione, di evitare nel modo più assoluto di assoggettarsi alle varie forme di estorsione e di denunciare chi le pone in essere.

Il presente Codice costituisce inoltre una rilevante parte del percorso che l'Associazione sta intraprendendo nel quadro della diffusione presso gli associati della Responsabilità Sociale di Impresa intesa come " l'integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le altre parti ".

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Codice regola i comportamenti posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti.
- 1.2 Esso impegna tutte le imprese aderenti che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore di lavori, servizi, forniture, di consulente o subappaltatore.
- 1.3 L'espressa accettazione del Codice costituisce condizione di ammissione e/o permanenza nell'Associazione.

2. Rispetto delle norme

- 2.1 Tutte le imprese concorrenti alle gare, le imprese aggiudicatarie, si impegnano a rispettare le norme di legge vigenti direttamente o indirettamente legate al settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture che a titolo indicativo e non esaustivo, nel seguito si riassumono: Codice degli appalti ed emanando regolamento di esecuzione. Si richiama inoltre il rispetto di tutte le Direttive comunitarie in materia di appalti e di concorrenza sul mercato.
- 2.2 Le imprese si impegnano altresì a far rispettare la suddetta normativa ai propri subappaltatori e consulenti.

3. Principio di correttezza

- 3.1 L'impresa concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà, correttezza professionale, trasparenza e buona fede nei confronti delle stazioni appaltanti o dei contraenti nonché di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre imprese.

4. Principio di concorrenza

- 4.1 L'ANGEM riconosce l'importanza fondamentale di operare in un mercato competitivo nel rispetto dei principi comunitari della concorrenzialità e competizione: pertanto, tutte le imprese associate si impegnano a rispettare le norme di legge sulla concorrenza evitando pratiche che possano, in modo diretto o indiretto, contrastare con i principi e le leggi in materia di concorrenza. Parimenti, le imprese associate nei loro rapporti con i fornitori, evitano ingiuste discriminazioni nelle trattative e non fanno uso improprio del loro potere contrattuale a danno dei fornitori stessi.
- 4.2 Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- il tacere l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta;
- la creazione di cartelli;
- la spartizione dei mercati;
- la limitazione alla produzione o alla vendita funzionale ad alterare le regole di un libero mercato.

In caso di negoziazione diretta l'offerta verrà formulata seguendo le stesse logiche da adottare per la partecipazione ad una gara (offerta concorrenziale). Pertanto il fornitore si asterrà da comportamenti che svantaggiano il committente e formulerà esclusivamente prezzi equi.

5. Collegamenti

- 5.1 L'impresa non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

6. Rapporti con gli uffici delle stazioni appaltanti o degli altri clienti.

- 6.1 Nel partecipare a gare d'appalto e nella successiva esecuzione, nonché ad altri contratti, l'impresa si astiene, oltre che da qualsiasi atto di corruzione propria, da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti delle stazioni appaltanti o degli altri clienti.
- 6.2 Non è consentito, né direttamente né indirettamente, offrire o pagare somme di denaro o altre utilità (inclusi regali o doni) ai dipendenti, ai loro familiari o a persone a questi comunque collegate, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e comunque accettati comunemente nella prassi internazionale. In ogni caso, è vietato offrire ai dipendenti omaggi commerciali, regali o altre utilità che, anche se di modico valore, possano costituire violazioni di legge o di regolamenti; possano essere in contrasto con il presente Codice.

E' altresì vietato offrire ai dipendenti, ai loro familiari o a persone in qualche modo agli stessi collegate, omaggi, regali o altri benefici che possono in qualche maniera compromettere la loro imparzialità di giudizio.

In ogni caso l'omaggio o la cortesia al dipendente della stazione appaltante Gruppo per essere ammessa, oltre ad avere le caratteristiche di cui sopra, dovrà essere tale da non poter essere interpretata dal soggetto che la riceve come funzionale ad ottenere vantaggi illeciti da parte del datore di lavoro

- 6.3 Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare a titolo personale i dipendenti, i loro familiari o persone alle stesse comunque legate.
- 6.4 Le imprese aderenti devono pertanto evitare di trovarsi, a qualsiasi titolo, in una situazione di conflitto di interessi con i clienti; pertanto si asterranno dall'intrattenere rapporti commerciali con gli stessi quelle imprese all'interno delle quali i dipendenti dei clienti, o loro familiari o persone alle stesse collegate, abbiano degli interessi personali che potrebbero influenzare l'indipendenza di giudizio del dipendente stesso nei rapporti con l'impresa stessa (ad es. l'esistenza di partecipazioni finanziarie o di quote dell'impresa; il possesso o la negoziazione di titoli; l'esistenza di relazioni di natura commerciale, professionale, familiare o amichevole all'interno dell'impresa tali da influire sull'imparzialità del dipendente).

7. Doveri di segnalazione

- 7.1 L'impresa segnala alla stazione appaltante, all'associazione e, in presenza di reato alla magistratura, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
- 7.2 L'impresa segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti o addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

8. Altri impegni delle imprese

- 8.1 In quanto soci Angem le imprese tengono conto in ogni loro comportamento delle ricadute dello stesso sull'intera imprenditoria e sul sistema associativo. Pertanto si impegnano a perseguire percorsi di responsabilità sociale delle imprese anche attraverso:
- **politiche di gestione del personale** (es.: politiche di tutela contro ogni forma di discriminazione sia sul posto di lavoro che al momento dell'assunzione; adozione di misure adeguate riguardo alle norme sulla salute e sulla sicurezza, ecc.)
 - **politiche ambientali** (es.: risparmio energetico, ottimizzazione riciclo rifiuti, prevenzione inquinamento e tutela ambiente naturale, ecc.)
 - **politiche di mercato** (es.: informazioni su prodotti e servizi, puntuale adempimento delle obbligazioni, ecc.)
 - **politiche per la comunità locale** (es.: possibilità di formazione per comunità locale, acquisto prodotti a livello locale, supporto ad attività e progetti della comunità locale , ecc.)
 - **valori aziendali** (es.: comunicazione delle regole di condotta aziendale a clienti e fornitori)

9. Mancata accettazione

9.1 La mancata accettazione del presente codice di comportamento è incompatibile con lo status di socio ANGEM

10. Sistema di garanzia

10.1 Il Comitato Direttivo valuta la posizione delle imprese che non intendono aderire al presente codice di comportamento, assegna alle stesse un termine di trenta giorni per sottoscriverlo. Decorso tale periodo procede alla espulsione del socio.

10.2 In presenza di gravi e palesi violazioni del codice e di altri comportamenti incompatibili con l'adesione allo stesso il Comitato Direttivo delibera la sospensione dell'impresa fino all'accertamento delle responsabilità. Una volta accertata inequivocabilmente la violazione del codice il Comitato Direttivo procede all'espulsione del socio.

Milano, 4 febbraio 2010

Luogo e data

Timbro e firma per accettazione